

# COMUNE DI COSTA MASNAGA Provincia di Lecco

# **DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA** 

Seduta in	data: 28/11/2014	Atto n.	42
OGGETTO:	Modifica Statuto Valbe Servizi S.p.A.		

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTOTTO, del mese di NOVEMBRE, alle ore 19:40, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA	S	CAZZANIGA ANNA	S
BONACINA UMBERTO PRIMO	S	ROSSINI GIOVANNI PAOLO	S
POZZI CRISTIAN	S	PANZUTI BISANTI ENRICO	N
REDAELLI GIAELE	N		11
ANZANI BRUNO	S	LORENZON LUCA	N
DONGHI CHIARA	S	PIROLA PAOLA	S
PIROVANO CHIARA	S	BERETTA ELISA	S

S = Presenti n. 10 N = Assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.1014

Oggetto: "Modific Statuto Valbe Servizi S.p.A. ."

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica, allegati;

VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare Affari Generali, Istituzionali, Economico Finanziari, espresso nella seduta in data 22.11.2014;

UDITO il Vice Sindaco, signor Cristian Pozzi, il quale illustra il contenuto dell'atto in approvazione;

UDITA la dichiarazione di voto favorevole, da parte del Consigliere, dott. Umberto Bonacina, a nome del Gruppo Consiliare Al Centro il Cittadino;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge

#### DFIIBFRA

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

### Registro Delibere del Consiglio Comunale del 28.11.2014

#### IL SINDACO

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini di legge, avente per oggetto: "Modific Statuto Valbe Servizi S.p.A.", nel testo che segue:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Richiamate:

- le disposizioni normative relative alla composizione dei consigli di amministrazione delle società a capitale pubblico ed in particolare:
- il comma 5 dell'articolo 4 della Legge 135/12 così come modificato dalla Legge 114/2014 in cui si stabilisce che "Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte"
- l'articolo 1, comma 729 della Legge 296/2006, che stabilisce:

"Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (poi 2.000.000 di Euro). Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri";

Stabilito che il limite dei tre ovvero dei cinque amministratori, pur rimanendo esclusivamente riferito al livello del capitale sociale sottoscritto e versato di cui al citato comma 729 della Legge 296/2006, debba ora anche tenere conto della rilevanza e complessità delle attività svolte, previa adeguata motivazione del Consiglio dell'ente locale socio;

Richiamata la Legge 120 del 12 luglio 2011, recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati;

Visto, in particolare, l'articolo 3, della legge 12 luglio 2011, n. 120, che stabilisce che le disposizioni della presente legge si applicano anche alle societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, ed il comma 2 del medesimo articolo 3, che prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione dello stesso, al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le societa' interessate, in coerenza con quanto previsto dalla legge, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti;

#### Considerato che il DPR 30 novembre 2012 n. 251:

- impone alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni di prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo (articolo 2 comma 1);
- stabilisce che, qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore (articolo 2 comma 3);
- impone alle società di prevedere altresì le modalità di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire sempre che il genere meno' rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo (articolo 2 comma 4).
- stabilisce che tali disposizioni si applicano anche ai sindaci supplenti e se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota (articolo 2 comma 5).

Considerato che, tali disposizioni trovano applicazione a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del DPR 30 novembre 2012: 12 febbraio 2013;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del DPR 30 novembre 2011, per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo e che, tuttavia, qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti, tale numero è sempre arrotondato per eccesso all'unità superiore;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 4 del DPR 30 novembre 2012, le società interessate dal provvedimento sono tenute a comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità, la composizione degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato;

Ravvisata l'opportunità, come indicato nel prospetto che segue, di:

- prevedere la possibilità che la convocazione dell'Assemblea possa avvenire anche attraverso sistemi informatici equivalenti alla raccomandata con avviso di ricevimento, quali la posta elettronica certificata;

- di adeguare lo statuto ad intervenute modifiche normative, in particolare per quanto riguarda l'organo di revisione legale dei conti,

#### Considerato che:

- il 28 aprile 2014, la Provincia di Como e n. 49 Comuni della Provincia, dando seguito alle Linee Guida approvate dall'amministrazione provinciale con delibera di consiglio n. 36 del 15/05/2012 e successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 02/08/2012, recependo le decisioni assunte dalla Conferenza dei Comuni del 17 aprile 2013 e 29 maggio 2013, hanno costituito Como Acqua s.r.l., la società destinata ad assumere l'affidamento del servizio idrico in qualità di Gestore Unico provinciale;
- il 22 maggio 2014, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha approvato la proposta di Piano d'Ambito da sottoporre alla Provincia di Como, quale Ente territoriale competente all'approvazione, previo parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni ai sensi dell'articolo 48 comma 3 della Legge regionale 26/2003 ed alla Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 48 comma 4-bis della medesima Legge regionale per eventuali osservazioni:
- nel richiamato Piano d'Ambito, al Capitolo 7 Modello Gestionale, si definisce un percorso societario al fine di superare l'estrema frammentarietà delle gestioni esistenti, stabilendo due fasi:

Fase 1 periodo transitorio, in cui saranno presenti gli attuali gestori con i quali Como Acqua s.r.l. sottoscriverà specifiche convenzioni.

"In tali accordi – si legge a pagina 233 – previa approvazione dell'Ente Responsabile dell'ATO, il gestore d'ambito potrà autorizzare le società presenti ad estendere la propria attività anche a territori limitrofi, comunque ricompresi nell'ambito di Como, al fine di abbandonare le logiche delle ex gestioni in economia".

"Inoltre, nel periodo transitorio, il gestore d'ambito potrà individuare con i gestori pubblici esistenti una strategia idonea a favorire il processo di riorganizzazione e riduzione del numero di gestori, attraverso operazioni societarie ritenute più congrue, al fine di addivenire entro il 31 dicembre 2015 al raggiungimento del periodo a regime nel rispetto delle linee guida provinciali e comunque entro tre anni dall'affidamento del servizio idrico integrato".

Fase 2 gestione a regime

La società affidataria del servizio, concluso il periodo transitorio, si sarà strutturata per sostenere la gestione di tutte le infrastrutture presenti nell'ambito e attraverso la tariffa consentire l'ingente mole di investimenti.

Richiamato, l'articolo 3 dello statuto di Como Acqua s.r.l., in cui si afferma che "La società ha inoltre per oggetto:...(iv) l'assunzione, nel rispetto dei limiti di legge, di partecipazioni in altre società di capitali possedute integralmente da enti pubblici locali appartenenti al territorio dell'ATO, dotate dei requisiti dell'in house providing, aventi ad oggetto attività inerenti al S.I.I. e purché non siano alterati il controllo analogo e la prevalenza delle attività sociali a favore dei soci ";

Richiamati i seguenti provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di

#### Como:

- a) verbale di deliberazione n. 43 del 30/07/2013 ad oggetto: "L.R. 21/2010 Adempimenti ex art. 49 comma 6 lettera a e b Presa d'atto" col quale sono state individuate le gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
- 1) verbale di deliberazione n.57 del 01/10/2013 ad oggetto: "L.R. 21/2010 Adempimenti ex art. 49 comma 6 lettera c) valutazione, col quale sono stati definiti i criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti;
- 2) verbale di deliberazione n. 6 del 18/02/2014 ad oggetto: "L.R. 212010 Adempimenti ex art. 49 comma 6 lett. a e b presa d'atto integrazioni" col quale si è integrata l'attività ricognitiva delle gestioni esistenti e delle gestioni che decadono anticipatamente svolta con la deliberazione n.43 del 30/07/2013:

#### Considerato che:

- il Comune non è più titolare di un'autonoma competenza ad organizzare il servizio idrico (art. 147 D.Lgs. 152/2006);
- la titolarità del servizio in capo a Valbe Servizi S.p.A. è cessata *ope legis* come attestato dai verbali di deliberazione del C.d.A. dell'ufficio d'Ambito di Como n. 43 del 30/07/2013 ad oggetto: "L.R. 21/2010 Adempimenti ex art. 49 comma 6 lettera a e b Presa d'at t " e n. 6 del 18/02/2014 ad oggetto: "L.R. 212010 Adempimenti ex art. 49 comma 6 lett. a e b presa d'atto integrazioni";
- Valbe Servizi S.p.A., al pari degli altri Gestori la cui concessione risulta scaduta ope legis, ".. potranno proseguire l'esercizio dell'attività in essere, al solo fine di garantire la continuità del servizio pubblico, fino alla stipula del contratto di concessione con il nuovo gestore (sen. Consiglio di Stato n. 299 del 27/01/2010)" - allegato alla deliberazione n. 6 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito;
- appare dunque evidente come gli attuali Gestori, inclusa Valbe Servizi S.p.A.:
- svolgeranno un fondamentale ruolo nel processo organizzativo ed aggregativo sancito nei diversi atti programmatori e pianificatori, primo fra tutti il Piano d'Ambito;
- avranno il compito di agevolare Como Acqua s.r.l. al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d'Ambito:

Rilevata dunque l'opportunità e la necessità di adeguare lo statuto di Valbe Servizi S.p.A. al modello gestionale dell" in house providing al fine di creare le condizioni affinché trovi completa attuazione il percorso volto all'organizzazione del servizio idrico nella Provincia di Como;

#### Richiamate:

- le più recenti disposizioni normative e i consolidati orientamenti giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di gestione dei servizi pubblici "in house providing" che individuano quale requisito fondamentale la sussistenza di quella specifica forma di controllo da parte dell'ente (o degli enti pubblici di riferimento), definito controllo analogo a quello esercitato sui propri

servizi, da intendersi quale vincolo così stringente e penetrante da non potersi distinguere, se non solo formalmente, il centro d'imputazione delle scelte sociali e dunque dell'attività stessa direttamente affidata alla società *in house* (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal);

- in particolare:
- la sentenza n. 1181/2014 del Consiglio di Stato che costituisce sul tema un esaustivo punto d'arrivo dal momento che richiama innumerevoli e rilevanti precedenti che si sono occupati della questione definitoria ed afferma che:
- il controllo analogo può essere "ct nf i gratt in termini più intensi rispetto ai consueti controlli societari, quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività, riferita a tutti gli atti di gestione (stra)ordinaria e agli aspetti che l'ente concedente ritiene opportuni di quella ordinaria";
- "questi (i controlli, n.d.r.) devono essere al tempo stesso sugli organi, e quindi strutturali, e sugli atti, ovvero sulle azioni e sui comportamenti (..): sugli organi nel senso che l'ente locale deve avere il potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo; sulla gestione nella misura in cui l'ente affidante, oltra al potere di direttiva e di indirizzo, deve avere anche il potere di autorizzare o di annullare quantomeno tutti gli atti più significativi della società, come il bilancio, i contratti che superino una certa soglia ed in generale gli atti più qualificanti la gestione che non si risolvano in meri atti ordinari e burocratici";
- la sentenza della Cassazione civile, sezioni Unite (ordinanza), 5 aprile 2013, n. 8352 con la quale si afferma che il controllo analogo è definito come "un controllo non di matrice civilistica, assimilabile al controllo esercitato da una maggioranza assembleare, bensì è un controllo di tipo amministrativo, paragonabile ad un controllo di tipo gerarchico";
- la direttiva sugli appalti pubblici 2014/23/UE del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione in cui all'articolo 17 afferma che:
- 1. Una concessione aggiudicata da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;
  - b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore di cui trattasi; e
  - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona

giuridica controllata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ai sensi del presente paragrafo, primo comma, lettera a), quando esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

Vista la proposta di modifica dello statuto trasmessa ai Comuni Soci con nota del 23.07.2014, prot. n. 2087;

#### rilevato che:

- entro i termini richiesti non sono pervenute osservazioni da parte dei Comuni Soci;
- ai sensi dell'articolo 2365, comma 1, c.c., spetta all'Assemblea Straordinaria deliberare sulle seguenti proposte di modifica dello Statuto;

Visto l'allegato elaborato contenente il prospetto di raffronto fra lo statuto vigente e quello con le mofiche che si propongono in approvazione;

$\sim$							
l'An	1 1/01	i tavar	$\sim 100$				
COLL	i voi	i favore	ZVUII	 			

#### DELIBERA

- di approvare la proposta di modifica allo Statuto di Valbe Servizi S.p.A. riportata in premessa ;
- di delegare il Sindaco o suo rappresentante a partecipare all'Assemblea Straordinaria che sarà indetta per l'approvazione dello Statuto;
- di esonerare l'Amministratore Unico della Valbe Servizi S.p.A. alla determinazione del valore delle azioni ai sensi dell' 2437 *ter* del codice civile;
- di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

II Sindaco Sabina Panzeri IL SINDACO

## IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO	<b>PANZERI</b>	<b>SABINA</b>

## F.TO CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

CERTIFICA	TO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lg	a all'Albo Pretorio di questo Comune il gs. 18 agosto 2000 n. 267.
La presente deliberazione diviene esecutiva:	
dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione	•
immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art.	. 134 d.lgs n. 267/2000.
Costa Masnaga, lì <u>09/12/2014</u>	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE F.TO COLTURI ISABELLA
Si attesta che la seguente è copia conforme all'origin	nale in carta libera ad uso ammiinistrativo.
Costa Masnaga, lì	IL SEGRETARIO COMUNALE CAMPAGNA NUNZIATA MARIA